***Gara informale per l’assegnazione dei posteggi nell’ambito di fiere promozionali e mercatini promozionali per l’anno 2018***

L’Associazione Centro Commerciale Naturale di Chianciano Terme, in relazione a quanto previsto dall’accordo di partenariato sottoscritto con il Comune di Chianciano Terme, intende organizzare nei giorni dal 31 marzo al 02 aprile 2018 **la terza edizione della Fiera del Cioccolato**:

La fiera si terrà nell’ aerea di seguito dettagliata:

* Viale Roma = mq. 500 circa

A complemento degli eventi, il Centro Commerciale Naturale indice una gara informale per l’assegnazione dei posteggi per strutture temporanee e veicoli appositamente adibiti per somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 1 – categorie ammesse

Le categorie merceologiche previste all’interno del mercatino, così come indicato nella delibera della giunta Municipale n 28 del 20/02/2018 nel rispetto della normativa regionale della Giunta Municipale del 17 ottobre nel rispetto della normativa regionale, sono:

in via prioritaria artigiani, artisti con opere del proprio ingegno, hobbisti, produttori agricoli e commercianti in sede fissa con lo scopo prioritario di promuovere la propria attività, categorie a cui dovrà essere attribuito titolo preferenziale e, solo in via residuale laddove vi siano ancora posti liberi, potranno partecipare titolari di S.C.I.A per la vendita su aree pubbliche (ambulanti). Per quanto riguarda i produttori agricoli dovrà essere garantita la presenza di prodotti locali provenienti da aziende della zona.

Articolo 2 – Criteri di partecipazione

Per individuare gli espositori di ogni categoria merceologica sopra individuata saranno presi in considerazione i criteri sotto elencati in ordine di priorità: 1) Richiesta di partecipazione all’intero periodo della manifestazione 2) Numero di partecipazioni alle edizioni precedenti della manifestazione all’interno della medesima categoria merceologica; 3) Originalità della merce indicata all’interno della domanda; 4) Offerta di prodotti che valorizzino le eccellenze del territorio circostante o della Regione Toscana; 5) Ordine cronologico di presentazione della domanda secondo le modalità previste dal bando.

Inoltre, in via eccezionale, potranno essere ammessi anche stand in deroga per prodotti che appaiono dotati di particolare attrattività e unicità, così da poter recare un beneficio ai Mercatini, purché non vengano pregiudicate le domande non escluse, ritenute ammissibili, il tutto a parità di condizioni economiche con tutti gli altri assegnatari.

Qualora le domande degli espositori di una categoria merceologica siano in numero inferiore rispetto alla totalità dei posti disponibili per tale categoria, l’Associazione si riserva di assegnare i posti vacanti agli espositori delle altre categorie merceologiche ritenuti più adeguati al contesto della manifestazione. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia estremamente elevato, l’Associazione valuterà, di concerto con l’Amministrazione comunale di Chianciano, la fattibilità di ampliare le aree a disposizione del mercatino.

Articolo 3 – Obblighi per gli operatori ammessi meglio specificati nell’articolo 1

Gli operatori ammessi dovranno dichiarare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza;

b) dati identificativi dell’impresa individuale o della società;

c) di essere in possesso dei requisiti professionali morali previsti dall’art. 71, commi da 1 a 5 5 del D. Lgs. 59/2010

d) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del D. Lgs. 59/2010 per l’esercizio delle attività di vendita del settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. n. 40/R/2006

e) che risulti dal Registro Imprese l’abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande;

f) l’insussistenza, nei propri confronti e degli eventuali soci, delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (antimafia)

g) il possesso di uno dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 1

Articolo 4 – Orari di apertura

Gli orari di apertura del mercatino sono i seguenti: apertura ore dalle ore 09.00 alle ore 20.00 nei tre giorni della manifestazione (31/03 - 01/04 - 02/04).

Potranno essere concesse aperture straordinarie serali da concordare con l’organizzatore.

L’assegnatario è obbligato a rispettare l’orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo stand con la presenza dell’espositore o dei suoi incaricati durante l’orario previsto al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione. Qualora gli orari di apertura non venissero rispettati dall’espositore, l’associazione si riserva il diritto di applicare le penali previste dall’Art. 3.11 delle condizioni generali di contratto allegate alla domanda di partecipazione. In ogni caso il mancato rispetto delle date e orari di apertura avrà come conseguenza la perdita della prelazione per gli anni successivi in cui sarà organizzata la manifestazione.

È vietata la cessione dello stand o di parte di esso da parte dell’assegnatario a terzi, salvo espressa autorizzazione scritta del Centro Commerciale Naturale di Chianciano Terme, che a tal fine valuterà l’ammissibilità della gestione dello stand da parte di terzi nel caso di giustificati motivi e nel caso in cui la ditta subentrante abbia la stessa tabella merceologica autorizzata nonché rispetti i requisiti richiesti dal bando, dalle condizioni di partecipazione e dal regolamento. In caso di rinuncia o mancata partecipazione all’evento non sussiste alcun diritto al rimborso degli importi e l’Associazione si riserva di assegnare la postazione/stand al successivo richiedente avente diritto, salvo richiesta di risarcimento per eventuali danni conseguenti alla rinuncia.

Articolo 4 – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione allegata al bando, comunque reperibile sul sito dell’associazione [www.echianciano.it](http://www.echianciano.it), dovrà essere inviata all’indirizzo mail info@ccnchiancianoterme.it entro e non oltre il 28 Marzo 2018, completa in ogni sua parte e firmata in entrambe le pagine pena l’esclusione dalla partecipazione all’evento. Si ricorda che, al momento della compilazione della domanda, ogni espositore dovrà inserire in maniera dettagliata l'elenco dei prodotti che intende esporre durante il mercatino e che sarà vietata la vendita di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione.

Articolo 7 – perfezionamento del contratto

La domanda di partecipazione redatta e firmata in ogni sua parte equivale ad accettazione integrale del regolamento del mercatino e impegna l’espositore ad osservare tutte le clausole previste dal bando e dallo stesso regolamento.

Articolo 8 – Violazioni e sanzioni

L’assegnatario è obbligato a rispettare l’orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo stand con la presenza dell’espositore o dei suoi incaricati durante l’orario di apertura e per tutto lo svolgimento della manifestazione. Violazioni gravi o recidive possono avere per conseguenza la revoca dell’assegnazione e la risoluzione del contratto. Le sanzioni comminate possono rilevare in caso di partecipazione a successive edizioni della Fiera del Cioccolato a Chianciano Terme così come previsto dall’art. 3.11 delle Condizioni generali di Contratto.

Articolo 9 – Esonero delle responsabilità

L’espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni, e per qualsiasi altro motivo, anche dal personale alle proprie dipendenze e dai propri collaboratori. In relazione a quanto sopra, all’assegnatario della postazione incombe l’obbligo di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di responsabilità civile verso terzi. L’assegnatario è direttamente responsabile nell’ambito del proprio spazio espositivo delle attività svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto quanto è disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Associazione non risponde per i furti e/o danneggiamenti eventualmente subiti dagli assegnatari nel corso della manifestazione. In tal senso gli assegnatari potranno, per conto proprio, stipulare apposita polizza assicurativa. Costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività munirsi di tutte le autorizzazioni, certificazioni e/o attestazioni necessarie per dimostrare la regolarità della strumentazione utilizzata e della conformità della merce in vendita alle leggi ed ai regolamenti. L’assegnatario si impegna a ritenere il centro Commerciale Naturale di Chianciano estranea da eventuali danni provocati allo stand ed alle cose da terzi. Tutti i danni arrecati allo stand dovranno essere regolati tra le parti coinvolte. L’Associazione non si assume alcuna responsabilità in tal senso.

Articolo 10 – informazioni

Per qualsiasi informazione relativa alla partecipazione alla Fiera del Cioccolato è possibile scrivere all’indirizzo info@ccnchiancianoterme.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ragione sociale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_N°\_\_\_\_ Città\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cap\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Pr\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sito Web\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Persona referente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Categoria merceologica\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prodotti esposti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Con la presente vi confermiamo l’ordine relativo agli spazi espositivi disponibili per la sistemazione di strutture proprie del richiedente

Il rapporto è regolato dalle disposizioni previste dal bando e dalle condizioni generali precisate in seguito.

Il sottoscritto si impegna a rispettare tutte le norme prescritte nelle condizioni generali di contratto allegati alla presente: Art. 1 oggetto; Art. 2 conclusione del contratto; Art 3 norma comportamentali; Art. 4 Conformità a leggi, regolamenti e usi; Art. 5 forza maggiore; Art. 6 reclami-decadenza; Art. 7 modifiche e comunicazioni; Art 8 elezione di domicilio; Art 9 foro competente; Art 10 informativa e consenso ex D. Lgs. 196/2003 – codice sulla privacy; Art.11 esonero di responsabilità.

Per adesione alla manifestazione e accettazione delle condizioni generali di contratto

Data Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1 OGGETTO 1.1 Oggetto delle presenti condizioni generali di contratto è la regolamentazione dei contratti tra Centro Commerciale Naturale di Chianciano Terme (di seguito indicata anche come l’organizzazione) e il cliente espositore (d’ora in avanti l’espositore) relativi alla partecipazione alla Fiera del Cioccolato che si terrà dal 31 Marzo al 02 Aprile 2018; l’orario di apertura al pubblico è dalle ore 09.00 alle 20.00. L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare l’orario qualora ciò si rendesse necessario per motivi tecnico-organizzativi. 1.2 In coerenza con il tema della Manifestazione, sono ammessi i seguenti comparti merceologici: cioccolato, prodotti alimentari e bar, somministrazione di cibo in tema con la Manifestazione. 2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 2.1 La conclusione del contratto avente ad oggetto la partecipazione alla Fiera del Cioccolato avverrà mediante la comunicazione di accettazione della domanda di partecipazione (di cui le condizioni generali costituiscono parte integrante, salvo quanto previsto al successivo punto 2.2) dell’espositore da parte dell’organizzazione. 2.2 La comunicazione di accettazione della domanda da parte dell’organizzazione costituirà, ai sensi dell’art. 1326 c.c., conclusione del contratto. 3 NORME COMPORTAMENTALI 3.1 L’organizzazione metterà a disposizione degli espositori per l’allestimento almeno 24 ore prima dell’inizio della manifestazione gli spazi espositivi, salvo eccezioni preventivamente autorizzate per iscritto. 3.2 La mancata osservazione dei divieti, obblighi e prescrizioni di seguito elencati e/o previsti dal bando, costituiranno inadempienze gravi e consentiranno all’organizzazione di considerare risolto il contratto di partecipazione per inadempienza dell’espositore. 3.3 È fatto obbligo agli espositori di addobbare in maniera adeguata gli spazi espositivi. I materiali da impiegarsi, l’allestimento, l’arredamento ed il personale devono essere di livello qualitativo adeguato a quello della Manifestazione. Qualora ciò non si verificasse, e qualora si rendesse necessario, l’espositore è obbligato ad apportare le modifiche richieste dall’organizzazione. Qualora l’espositore risultasse in tal senso inadempiente, l’organizzazione si riserva di agire direttamente, implementando tutte quelle modifiche che riterrà necessarie per il decoro della manifestazione, addebitando ogni costo sostenuto all’espositore. È fatto obbligo di rispettare la piantina, e tutte le sue indicazioni di lati liberi che in nessun caso potranno essere ostruiti. L’organizzazione si riserva ad insindacabile giudizio di escludere quegli espositori il cui personale, l’arredamento, l’allestimento e il prodotto siano di livello palesemente inadeguato a quello della Manifestazione. Qualora il progetto e i divieti non venissero rispettati e/o i prodotti risultassero diversi da quelli indicati, l’organizzazione si riserva il diritto di escludere dalla Manifestazione l’espositore. 3.5 Tutto il materiale usato per l’allestimento deve essere di tipo incombustibile auto estinguente o ignifugato all’origine, come previsto dalle vigenti norme di prevenzione incendio emanate dal Ministero dell’Interno. L’espositore dovrà possedere ed esibire, a richiesta dell’organizzazione e/o dell’Autorità competente, i relativi certificati. 3.6 Nel montaggio dell’impianto elettrico l’espositore dovrà rispettare le norme stabilite dal C.E.I. Qualora l’impianto non rispetti le norme stabilite dal C.E.I. l’elettricista incaricato dall’organizzazione non eseguirà l’allacciamento alla rete generale finché l’espositore non avrà provveduto a renderlo regolamentare. L’espositore sarà inoltre obbligato, dopo l’allacciamento ed in caso di successive verifiche, a distaccare quegli impianti che non risultassero più corrispondenti alle norme. L’espositore, qualora necessiti di mantenere la corrente elettrica anche nelle ore notturne, dovrà comunicare detta esigenza per iscritto all’organizzazione. L’organizzazione, da parte sua, declina ogni responsabilità in relazione a disservizi o deterioramento delle merci, qualora non gli sia pervenuta detta richiesta scritta. 3.7 Gli spazi dovranno essere lasciati nelle condizioni in cui sono stati presi alla consegna. Le spese di ripristino dell’area, per eventuali materiali abbandonati o per danni causati dagli espositori o dal loro personale all’area, alle strutture, alle installazioni o agli impianti, saranno a totale carico dello stesso espositore. 3.8 L’espositore è obbligato a mantenere i propri prodotti solo nello spazio assegnatogli, senza occupare aree riservate al pubblico, ed a tenere un comportamento corretto. L’organizzazione disporrà la rimozione del materiale risultato non autorizzato e/o ad allontanare l’espositore che non rispetti dette norme comportamentali; 3.9 Agli espositori è fatto obbligo di essere presente nello stand con il proprio personale per tutta la durata e orario della Manifestazione. In particolare, L’assegnatario è obbligato a rispettare l’orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo stand con la presenza dell’espositore o dei suoi incaricati durante l’orario di apertura e per tutto lo svolgimento della manifestazione. 3.10 Agli espositori **è** fatto divieto di raccogliere firme o petizioni, senza la preventiva autorizzazione dell’organizzazione. La cessione, anche a titolo gratuito del proprio spazio o di parte di esso è vietata, così come la vendita e/o l’esposizione di prodotti non conformi a quanto indicato nelle condizioni particolari del contratto. L’inosservanza di tale clausola darà luogo all’allontanamento dell’espositore dall’area assegnatagli, senza rimborso alcuno del prezzo pagato e/o delle spese sostenute dall’espositore. 3.11 A coloro che non rispetteranno anche solo uno di questi divieti ed obblighi verrà contestata una penale contrattuale da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 determinata dall’organizzazione in relazione all’entità dell’infrazione risultante dalla verbalizzazione che verrà appena possibile effettuata e comunicata agli inadempienti. 3.12 L’espositore dovrà rilasciare lo spazio espositivo entro le ore 18,00 del giorno successivo alla chiusura della Manifestazione. In caso di inosservanza di detto termine, viene stabilità una penale di Euro 1.000,00, per ogni giorno di occupazione abusiva dello spazio. 4 CONFORMITÀ A LEGGI, REGOLAMENTI E USI 4.1 Tutti gli espositori, in relazione alla loro qualifica, dovranno essere in possesso di assicurazioni, autorizzazioni e documentazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia, riguardanti in particolare il servizio fitosanitario e la commercializzazione dei prodotti esposti. Tutto il materiale usato all’interno della manifestazione dovrà essere specificato nelle condizioni particolari del contratto e risultare conforme alla normativa di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo e delle normative riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili. 4.2 Gli espositori, pertanto, con il perfezionamento del contratto accettano integralmente quanto previsto dal bando e dalle condizioni di contratto e esonerano il Centro Commerciale Naturale di Chianciano Terme da ogni e qualsiasi responsabilità e per qualsiasi danno accorso alle merci e/o a terzi. 4.3 L’organizzazione provvederà ad istituire un servizio di vigilanza durante le operazioni di allestimento o di montaggio degli stand, senza comunque responsabilità alcuna per guasti, danni, furti, perdite del materiale esposto o danni a terzi, qualunque ne sia la causa. 4.4 L’espositore che intende installare nel proprio spazio apparecchi radio o tv che diffondono musica o filmati, dovranno presentare il nulla osta della SIAE. 4.5 Nelle ipotesi in cui le autorità preposte alla vigilanza nei locali aperti al pubblico emanino prescrizioni per la sicurezza dei visitatori, l’obbligo di attenersi a tali disposizioni è trasferito all’espositore 5 FORZA MAGGIORE 5.1 In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, la data della Manifestazione potrà essere cambiata o la Manifestazione potrà essere soppressa. 6 RECLAMI-DECADENZA 6.1 Eventuali reclami dovranno pervenire all’organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre giorni 10 ed a mezzo lettera raccomandata a/r con l’indicazione dell’irregolarità riscontrata. 7 MODIFICHE E COMUNICAZIONI 7.1 Ogni modifica al contratto ed alle condizioni generali non sarà valida, vincolante ed efficace ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata. 10.1 Tutte le comunicazioni inerenti al contratto dovranno essere effettuate per iscritto e s’intenderanno validamente ed efficacemente eseguite al ricevimento delle stesse, anche se effettuate a mezzo telefax. 8 ELEZIONE DI DOMICILIO 8.1 Le parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente contratto nelle rispettive sedi, così come indicate nella conferma d’ordine, ovvero presso diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna parte potrà comunicare all’altra successivamente alla sottoscrizione del presente accordo in conformità con le disposizioni che precedono. 9 FORO COMPETENTE 9.1 Per tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto e/o delle condizioni generali le parti designano ex art. 28 e 29 C.P.C. quale foro esclusivamente competente quello di Siena 10 INFORMATIVA E CONSENSO EX D. LGS 196/2003 – CODICE SULLA PRIVACY 10.1 I dati forniti dall’espositore tramite la Domanda di partecipazione saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy (D. Lgs 196 del 30 Giugno 2003) sia in forma scritta sia elettronica da personale incaricato, che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei dati personali dell’Espositore gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione di beni e servizi, incaricati della contabilità e fatturazione nonché gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali, per le operazioni di natura amministrativa (fatturazione) statistica (in forma anonima), promozionale (catalogo e informazione per il pubblico e la stampa) e marketing, o per obblighi di legge. Con la sottoscrizione della Domanda di Adesione l’espositore autorizza gli Organizzatori a trattare i dati forniti per le finalità suddette. Sono infine riconosciuti agli espositori i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento. 11 ESONERO DI RESPONSABILITÀ 11.1 Nel caso in cui non venissero concesse le autorizzazioni prescritte o le stesse venissero revocate, nessuna responsabilità potrà essere ascritta all’organizzazione e quindi gli espositori non potranno pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni. In tal caso l’organizzazione restituirà quanto versato dall’Espositore, detratte le spese sostenute dall’Organizzazione. Ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ. si dichiara di aver preso attenta visione e di approvare in modo specifico le clausole di cui ai punti 2 (Conclusione del contratto) 3 (Norme comportamentali) 4.2 (Assicurazione contro rischi ed esonero responsabilità) 4.3 (Esonero responsabilità) 4.5 (Prescrizioni per la sicurezza dei visitatori) 5 (Forza maggiore) 6 ( Reclami - decadenza) 9 (Foro competente)

Firma per accettazione